SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 maggio 1994, n. 301.

Accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare le procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'INA S.p.a. e di emanare disposizioni in materia di estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano all'alienazione della partecipazione dello Stato nell'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., nonché agli atti e alle operazioni complementari e strumentali all'alienazione.

2. L'alienazione della partecipazione di cui al comma 1 è effettuata mediante offerta pubblica di vendita con eventuali collocamenti riservati.

Art. 2.

1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Il bilancio della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., deve prevedere accantonamenti adeguati agli impegni derivanti a suo carico dalle cessioni di premi effettuate dalle imprese di assicurazione.

3. La CONSAP è tenuta ad adempiere, per le quote a suo carico, gli obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti.

4. L'INA è esonerata da ogni responsabilità, compresa quella solidale di cui all'articolo 2504-*decies*, comma secondo, del codice civile, per le obbligazioni della CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1.

5. Il Ministero del tesoro è responsabile in via solidale dell'esatto adempimento, da parte della CONSAP, delle obbligazioni di cui al comma 3. Agli eventuali oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. Il Ministero del tesoro, in relazione alle obbligazioni di cui al comma 3, tiene indenne e solleva l'INA da ogni responsabilità nei casi di azioni o pretese esercitate nei confronti dell'INA stessa.

7. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle contenute nel decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277.

Art. 3.

1. L'Unione italiana di riassicurazione, ente costituito ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è una società per azioni, liberamente partecipata da società di assicurazione e riassicurazione, che esercita la riassicurazione nei diversi rami ed è disciplinata dalle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni e dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili alle imprese di riassicurazione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono l'articolo 13 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

94G0390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 302.

Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, recante attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto 30 maggio 1946, n. 459, concernente ordinamento del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1 e 2, è attribuito alla potestà regolamentare del Governo il compito di provvedere all'organizzazione interna dei Ministeri e delle pubbliche amministrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il Ministero del commercio con l'estero — di seguito denominato Ministero — è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Ministro ed uffici ausiliari

1. Il Ministro del commercio con l'estero — di seguito denominato Ministro — è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi.

2. Il Ministro è coadiuvato dal capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo della segreteria particolare e dall'addetto stampa.

3. L'Ufficio legislativo provvede all'attività di studio, di progettazione, di razionalizzazione e di delegificazione normativa di competenza del Ministero.

4. La responsabilità dell'Ufficio legislativo è affidata dal Ministro ad un consigliere giuridico, che collabora con il Ministro e con il capo di Gabinetto.

5. Con l'Ufficio legislativo collaborano gli altri uffici di livello dirigenziale che, su richiesta del responsabile dell'Ufficio, provvedono agli adempimenti istruttori e strumentali al funzionamento dell'Ufficio stesso.

6. Il Ministro può istituire, altresì, una segreteria tecnica.

Art. 3.

Strutture del Ministero

1. Sono istituiti nel Ministero seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese;

b) Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi;

c) Servizio studi, ricerca, documentazione ed analisi statistiche;

d) Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico.

Art. 4.

Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese

1. La Direzione concorre alla definizione della politica commerciale italiana in tema di promozione delle esportazioni e degli scambi in genere, di organizzazione internazionale delle imprese italiane, di promozione degli investimenti esteri in Italia. A tal fine:

a) cura e coordina i rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi e provvede alla regolamentazione di tale attività, all'approvazione dei programmi di intervento, al rilascio delle autorizzazioni eventualmente prescritte;

b) cura la gestione degli strumenti di incentivazione e sostegno alle iniziative promozionali previsti dalle leggi e la formazione professionale di personale italiano ed estero finalizzata direttamente o indirettamente allo sviluppo degli scambi;

c) cura la predisposizione delle direttive per il funzionamento e l'attività dell'Istituto nazionale per il commercio estero, ne segue l'attività, esercitando il potere di ispezione e la vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto e sul perseguimento dei fini istituzionali in coerenza con le direttive predette;

d) cura lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero nel campo degli accordi, del credito all'esportazione, dell'assicurazione del credito all'esportazione e degli investimenti esteri in Italia, assicurando anche la partecipazione all'attività delle organizzazioni internazionali e ai lavori dei comitati interministeriali, nonché l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 24 aprile 1990, n. 100;

e) cura lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 5

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

1. La Direzione esercita le funzioni in materia di politica commerciale con l'estero e di disciplina delle importazioni e delle esportazioni di merci e servizi. A tal fine, ferme restando le competenze specificamente attribuite ad altre amministrazioni:

a) cura lo svolgimento nell'ambito della Unione europea delle attività di elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale, di formazione delle discipline e delle normative sugli scambi con i Paesi terzi, di elaborazione, negoziazione e gestione degli accordi multilaterali e bilaterali;

b) cura l'elaborazione, la negoziazione e la gestione degli accordi bilaterali di cooperazione economica tra l'Italia e i Paesi terzi ed assicura l'organizzazione e la gestione delle relative commissioni miste, dei comitati consultivi e dei gruppi di lavoro;

c) assicura la tutela delle produzioni italiane all'estero, vigila sulle pratiche di concorrenza, di dumping e di contraffazione, istruisce e cura eventuali iniziative di salvaguardia commerciale;

d) cura i provvedimenti attuativi delle normative e degli accordi di cui ai punti precedenti, emana gli atti amministrativi connessi alla gestione degli scambi e rilascia le conseguenti autorizzazioni, certificati e titoli di importazione e di esportazione.

Art. 6

Servizio studi, ricerca, documentazione ed analisi statistiche

1. Il Servizio cura, avvalendosi anche di collegamenti informatici con organismi che rilevano dati o che dispongono di banche dati, la raccolta sistematica, la classificazione, l'elaborazione e lo studio della documentazione e delle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, seguendo in particolare:

a) la situazione e l'evoluzione dei rapporti economici tra l'Italia e gli altri Paesi, l'evoluzione dei mercati esteri, nonché le elaborazioni e previsioni economiche delle organizzazioni internazionali specializzate, come ad esempio: OCSE, GATT, FMI, UNCTAD, BERS;

b) i fattori che incidono sulla competitività internazionale della produzione italiana;

c) le normative sul commercio estero e sugli strumenti promozionali dei singoli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi e quelle sulle barriere tariffarie e sulle misure e procedure di salvaguardia adottate dagli stessi.

2. L'ufficio di statistica, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e la segreteria tecnica dell'osservatorio economico, prevista dall'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, fanno parte del Servizio di cui al presente articolo.

Art. 7.

Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico

1. Il Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico esercita le attribuzioni in materia di gestione del personale e dei servizi generali del Ministero.

2. Il Servizio in particolare cura:

a) la gestione del personale del Ministero, delle relazioni sindacali e degli istituti relativi all'assistenza sociale, previdenziale e fiscale, nonché il controllo e la vigilanza sulla gestione degli istituti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

b) la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Ministero,

c) il coordinamento dei progetti di informatizzazione e la relativa gestione amministrativa e contabile;

d) il controllo interno per la verifica dei costi e dei rendimenti dei singoli uffici, della corretta gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'ufficio relazioni con il pubblico, previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fa parte del Servizio di cui al presente articolo. L'ufficio provvede, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, ad assicurare all'utenza l'esercizio dei diritti di partecipazione, di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241: a tal fine:

a) fornisce all'utenza le informazioni relative agli atti ed allo stato dei procedimenti;

b) effettua ricerche e analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;

c) provvede alla programmazione e all'attuazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture attinenti il commercio estero.

Art. 8.

Commissioni di studio ed organi consultivi

1. Il Ministro del commercio con l'estero può, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, istituire commissioni di studio ed organi

consultivi, anche con la partecipazione di esperti estranei all'amministrazione, nei limiti delle dotazioni dei capitoli di spesa.

Art. 9.

Verifica periodica dell'organizzazione

1. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, cui provvede una conferenza dei dirigenti generali, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 10.

Abrogazione

1. Le disposizioni in contrasto con il presente regolamento cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 14

—

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— L'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale è qui di seguito trascritto:

«Art. 2 *(Pubblico impiego)*. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle Forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso, prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali, prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di

accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori.

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24.

q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza, prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete, prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente, prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991 e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento, prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni, sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14

della citata legge 20 maggio 1982, n 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità.

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'art 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni:

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti,

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento,

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli,

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento,

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n 125, in tutti i settori del pubblico impiego,

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo e utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza,

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi *standard* qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica

3 Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego

4 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993»

— Si riporta l'art. 6 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego» nel testo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:

«Art 6 (*Individuazione di uffici e piante organiche*). — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2 Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza Parimenti sono attribuite agli osservatori

astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Note all'art. 4:

— La legge 24 aprile 1990, n. 100, reca norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

— Il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, approva il testo unico delle norme in materia valutaria.

Note all'art. 6:

— Si riportano gli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 3 (*Uffici di statistica*). — 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17».

Art. 4 (*Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche*). — 1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.

2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del Sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terrà conto del grado di specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.

3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.

4. Gi enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ancorché non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la propria attività statistica ai princìpi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attività illegali.

5. Le sanzioni di cui all'art. 11 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria, fermo restando il procedimento sanzionatorio disciplinato dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148».

— L'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante provvedimenti per la promozione delle esportazioni, è così formulato:

«Art. 6. — 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.

2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; può compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sarà, a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali ed internazionali.

3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attività connessa all'Osservatorio, può avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonché di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio è composta da quattro unità scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti"».

— L'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (per il titolo si veda in nota alle premesse), come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, è così formulato:

«Art. 12 (*Ufficio relazioni con il pubblico*). — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni,personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario».

— La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Il capo III della predetta legge (articoli 7-13) tratta della partecipazione al procedimento amministrativo.

94G0384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994, n. 303.

Regolamento per la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, l'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e l'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

Visto l'art. 2, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

Art. 2.

Definizione

1. Nel presente regolamento per «progetti» si intendono i progetti di cui all'art. 1.

Art. 3.

Contenuto dei progetti

1. Fermi restando i contenuti individuati dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, tutti i progetti debbono essere finalizzati a sperimentare soluzioni innovative per migliorare la funzionalità e l'efficienza delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelle aventi immediata rilevanza per gli utenti.

Art. 4.

Presentazione dei progetti

1. I progetti sono presentati al Dipartimento della funzione pubblica dal dirigente responsabile dell'amministrazione interessata.

2. I progetti promossi dal Dipartimento della funzione pubblica sono predisposti dall'ufficio competente alla promozione, valutazione e verifica dei progetti, individuato dal regolamento di organizzazione del Dipartimento stesso.

Art. 5.

Valutazione dei progetti

1. Per la selezione dei progetti il Dipartimento della funzione pubblica valuta:

a) la mancanza di funzionalità ed efficienza delle prestazioni alla quale si intende rimediare, con riguardo al numero di cittadini interessati e ai disagi subiti dagli stessi;

b) i costi della sperimentazione e quelli derivanti dall'eventuale generalizzazione della soluzione sperimentata;

c) il grado di innovazione rispetto a modalità di funzionamento, regole e procedure vigenti;

d) la possibilità di trasferire la soluzione sperimentale a contesti diversi da quello in cui avviene la sperimentazione;

e) le condizioni delle amministrazioni interessate, nonché il loro coinvolgimento nell'ideazione e nella predisposizione dei progetti.

Art. 6.

Parere del comitato tecnico scientifico

1. Per le valutazioni di cui all'art. 5, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Questo esprime entro trenta giorni il parere.

Art. 7.

Approvazione

1. Entro quindici giorni dall'adozione del parere di cui all'art. 6, il Dipartimento della funzione pubblica indice una conferenza di servizi con il Ministero del tesoro e le amministrazioni interessate, per l'esame dei progetti.

2. Entro quindici giorni dalla conclusione dell'esame, i progetti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto, da adottarsi con le modalità di cui all'art. 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono stabilite eventuali speciali modalità e procedure di spesa, ai sensi del predetto art. 10, comma 3, come interpretato dall'art. 2, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 8.

Controllo e valutazione dei progetti

1. Il Dipartimento della funzione pubblica controlla lo stato di avanzamento dei progetti e dispone periodici pagamenti.

2. Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, valuta i risultati della sperimentazione e pubblica periodicamente tali valutazioni in un apposito bollettino, curato dal Dipartimento della funzione pubblica.

3. Per il controllo e la valutazione dell'avanzamento dei progetti, possono essere costituiti, presso il Dipartimento della funzione pubblica appositi nuclei di valutazione per singoli progetti. Il provvedimento di approvazione del progetto prevede la costituzione del nucleo di valutazione e indica l'ammontare complessivo dei compensi da corrispondere ai suoi componenti.

4. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati col provvedimento di approvazione del progetto o con successivo provvedimento, i quali fissano i compensi individuali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 17

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 12 e 13 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'Accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87):

«Art. 3 *(Progetti finalizzati)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessità di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

2. I progetti finalizzati di cui al comma precedente avranno durata non superiore ad un anno, dandosi preferenza, a titolo esemplificativo, ai settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della protezione civile, della difesa del suolo, del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti di formazione-lavoro.

3. Sulla base anche di specifiche proposte dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui al precedente comma saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione, attuazione e gestione dei progetti — assicurando il necessario raccordo con l'attività ordinaria — con riferimento al numero, alla qualità, ai regimi di orario del personale necessario, il quale va individuato in parte tra quello già in servizio e in parte espressamente reclutato con rapporto a tempo determinato limitato alla durata del progetto con le modalità che saranno previste dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, che dovrà anche disciplinare il rapporto a tempo determinato.

4. Il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985».

«Art. 12 *(Produttività)*. — La produttività nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarità di taluni servizi.

2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttività-efficienza e della produttività-efficacia delle attività di settore opportunamente programmate.

3. Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sarà concordato un piano di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto, significativi recuperi di funzionalità e di produttività.

4. Il piano sarà costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato.

5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad acquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate).

6. I progetti di risultato saranno diretti a influire sulle modalità di svolgimento delle attività direttamente produttive e di conseguenza sulla produttività complessiva e di singole linee di prodotto.

7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovrà indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato.

8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano.

9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato)che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati.

10. Il premio di produttività verrà corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al dirigente responsabile del progetto».

«Art. 13 (*Progetti-pilota*). — 1. In una prima fase sperimentale saranno predisposti alcuni progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività. Dato il loro carattere sperimentale, tali progetti riguarderanno un numero molto limitato di amministrazioni, anche per contenere la spesa di avvio e per rendere possibile la tempestiva verifica operativa del loro svolgimento. Il programma operativo sarà predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, previe intese con le Confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, recepito dal presente decreto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituirà linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

2. Alla formulazione, attuazione e verifica dei progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati di comparto e le amministrazioni interessate, che potranno avvalersi anche dell'apporto di enti e istituti di provata esperienza e capacità professionale in materia di ricerca e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.

3. I risultati di queste sperimentazioni saranno utilizzati per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttività e costituiranno la base per i piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate, orientati al migliore funzionamento a regime.

4. La predisposizione dei progetti sarà ultimata entro cinque mesi.

5. Il Governo e le altre pubbliche amministrazioni provvederanno a finanziare i progetti-pilota nelle forme istituzionali previste, eventualmente utilizzando anche il fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14».

— Si riporta il testo dell'art. 26 della legge n. 67 1988 (Legge finanziaria 1988):

«Art. 26. — 1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite massimo del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6. Il fondo residuo è destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai progetti finalizzati di cui all'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e per il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'art. 13 del suddetto decreto; per il secondo anno, è destinato per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato, di cui all'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e per il 30 per cento ai progetti-pilota.

3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i seguenti scopi:

a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;

b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;

c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonché per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestività delle liquidazioni e delle decisioni amministrative;

d) informatizzazione della pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi;

e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale;

f) tutela e recupero del patrimonio artistico.

4. I predetti progetti dovranno contenere:

a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilità finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui;

b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttività, con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attività;

c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionale, di mobilità anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attività lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonché le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati;

d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilità dell'attuazione dei progetti;

e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici.

5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttività ex art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tali economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovrà comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti, sono finanziate con l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, mediante proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie previste dal comma 5».

I commi da 2 a 8 sono abrogati dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 1 del medesimo art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego):

«Art. 10. — 1. La quota di stanziamento per l'anno 1988 di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnata alla chiusura dell'esercizio 1988 può essere impegnata nell'esercizio successivo.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi, ai fini dell'attuazione dei progetti di cui al citato art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, oltre che di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, anche di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del settore interessato, saranno dettate norme concernenti anche la sperimentazione di idonee procedure operative, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa.

4 Con il decreto di cui al comma 3 saranno stabiliti i compensi per i componenti del comitato tecnico-scientifico, la cui spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n 67».

— Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art 2 della legge n 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

«Art. 2 *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi)*. — 1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la materia dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente integrato.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di approvazione, e stabilisce le modalità di determinazione dei compensi dei componenti degli organi di valutazione.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato è di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n 67, e successive modificazioni

4. *(Omissis)*.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

6. Il comma 3 dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si interpreta nel senso che i progetti possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, il controllo di legittimità della Corte dei conti è esercitato in via consuntiva».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Nota all'art. 1

— Per il testo degli articoli 3, 12 e 13 del D.P R. n 13 1986, già citato, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 3.

— Per il testo degli articoli 3, 12 e 13 del D.P R n 13 1986, già citato, vedi note alle premesse

Nota all'art. 6

— Per il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge n 537 1993, già citata, vedi note alle premesse

Note all'art 7

— Per il testo del comma 3 dell'art 10 della legge n 554 1988, già citata, vedi note alle premesse

— Per il testo del comma 6 dell'art 2 della legge n 537 1993, già citata, vedi note alle premesse

Nota all'art 8

— Per il testo del comma 3 dell'art 2 della legge n 537 1993 già citata, vedi note alle premesse

94G0385

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1994.

Sostituzione di un membro dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, con il quale è stata istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1993 concernente la nomina dei membri della predetta autorità;

Vista la nota in data 9 marzo 1994, con la quale il presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ha proposto la nomina del direttore generale dell'Autorità, ing. Maurizio Marcovaldi, a membro dell'Autorità, in sostituzione dell'ing. Augusto Leggio, decaduto a seguito di nomina ad altro incarico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 16 marzo 1994;

Decreta:

L'ing. Maurizio Marcovaldi è nominato membro dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e conseguentemente cessa dall'incarico di direttore generale dell'Autorità medesima.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato, con allegato il *curriculum* dell'interessato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

roma, 8 aprile 1994

Il Presidente: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994
Registro n 1 Presidenza, foglio n 176

ALLEGATO

Curriculum ING. MAURIZIO MARCOVALDI

MAURIZIO MARCOVALDI, nato a Roma il 15 gennaio 1938

Titoli accademici

1962 - Laurea in ingegneria elettrotecnica conseguita presso l'Università degli studi di Roma.

1963 - Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

a) *Attività direzionali e professionali*

1963-66 - Ha svolto la propria attività presso una grande società di informatica

1966-70 - Ha operato alle dirette dipendenze di un vice direttore generale, come responsabile del sistema informativo della società Fatme

1970-85 - Ha svolto la propria attività presso il servizio elaborazione dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale fino ad essere nominato, nel 1984, dirigente generale ed assumere la direzione dell'intero servizio

1985-92 - Ha assunto la direzione di una società del Gruppo Ericsson, appena costituita con l'obiettivo di gestire e sviluppare i sistemi informatici e di comunicazione all'interno del gruppo

1992 - Consulente presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale per la progettazione di sistemi informatici complessi orientati ad una crescente apertura all'esterno e integrazione con le banche dati delle altre pubbliche amministrazioni; in tale posizione ha risposto direttamente al direttore generale

1993 - Direttore generale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

c) *Incarichi*

1970-85 - Ha partecipato, in qualità di rappresentante italiano a numerose riunioni presso la Commissione di verifica dei conti della CEE a Bruxelles riguardanti lo scambio di informazioni relative ai lavoratori migranti

94A3381

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero di Masseroli Amarilli per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Masseroli Amarilli presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 26 aprile 1994, sentito il parere dell'Ordine nazionale degli psicologi;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento del titolo «D.E.S.S. Phychologie» protetto secondo la legislazione francese (decreto n. 90-255 del 22 marzo 1990 del Ministero dell'educazione francese);

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo in quanto non c'è differenza con la formazione accademica e professionale dello psicologo in Italia:

Decreta:

Il titolo di Masseroli Amarilli, cittadina italiana, nata a Merano il 26 agosto 1967, di laurea di D.E.S.S. - Psychologie (diplome d'etudes superieures specialisées: psychologie clinique et pathologique) rilasciato dall'Università René Descartes di Parigi V (Francia) è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 16 maggio 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A3382

DECRETO 16 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero di Sergian Federico per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Sergian Federico presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 26 aprile 1994, sentito il parere dell'Ordine nazionale degli psicologi:

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento del titolo «D.E.S.S. Phychologie» protetto secondo la legislazione francese (decreto n. 90-255 del 22 marzo 1990 del Ministero dell'educazione francese);

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo in quanto non c'è differenza con la formazione accademica e professionale dello psicologo in Italia;

Decreta.

Il titolo di Sergian Federico, cittadino italiano, nato a Torino l'11 gennaio 1967, di laurea di D.E.S.S. - Psychologie (diplome d'etudes superieures specialisées: psychologie clinique et pathologique) rilasciato dall'Università René Descartes di Parigi V (Francia) è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 16 maggio 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A3383

DECRETO 16 maggio 1994

Riconoscimento di titolo abilitante estero di Florence Didier per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Vista la domanda di riconoscimento di Florence Didier presentata ai sensi dell'art 12 del citato decreto legislativo n 115 del 1992,

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 14 aprile 1994,

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento, come per casi analoghi;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art 6 del decreto legislativo;

Decreta.

Il titolo di Florence Didier, nata a Montrenil s/Bois il 14 marzo 1968 cittadina francese, di D.E.S.S. (diplome d'etudes superieures specialisees: psychologie clinique et pathologique), rilasciato dall'Università di Nizza Sophia Antipolis (Francia) e riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 16 maggio 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A3384

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 maggio 1994

Modificazione al decreto ministeriale 30 settembre 1966, e successive modificazioni, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della sanità militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della sanità militare, come modificato dai decreti ministeriali 31 dicembre 1971 e 26 giugno 1980;

Ravvisata l'opportunità di sancire l'autonomia operativa del Nucleo di psicologia applicata (NPA) dipendente organicamente dalla Direzione generale della leva. Nucleo la cui attività è attualmente soggetta al potere di coordinamento della Direzione generale della sanità militare;

Decreta.

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della sanità militare, come risulta modificato dai decreti ministeriali 31 dicembre 1971 e 26 giugno 1980, nella parte relativa alla 4ª divisione, è così modificato:

«4ª divisione *(Medicina legale - Psicologia militare - Informatica e statistica sanitaria):*

Normativa generale sull'attività medico-legale militare, fermi restando gli indirizzi fissati dagli stati maggiori per la parte di competenza delle rispettive Forze armate.

Normativa generale in materia di medicina preventiva e medicina legale nei riguardi delle tossicodipendenze.

Normativa generale in materia di medicina preventiva e medicina legale nei riguardi della salute mentale. Direttive in materia di psicologia applicata d'intesa con gli Stati maggiori delle tre Forze armate.

Normative relative alla compilazione da parte degli organi sanitari militari del libretto sanitario personale del Servizio sanitario nazionale.

Tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Organizzazione e funzionamento del collegio medico-legale della Difesa.

Studi relativi alla pensionistica allo scopo di unificare gli indirizzi medico-legali delle commissioni di seconda istanza e delle commissioni mediche ospedaliere dei servizi sanitari delle tre Forze armate.

Studi relativi all'informatica sanitaria ed all'introduzione di moderni principi di tecnica organizzativa nelle attività sanitarie militari».

Raccolta ed elaborazione dei dati statistici sanitari militari».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

Il Ministro: FABBRI

94A3394

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune

situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia n. 1370 del 30 marzo 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Catania;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione e deratizzazione dei locali della predetta conservatoria effettuata nei giorni 1 e 2 aprile 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 1 E 2 APRILE 1994

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

94A3385

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 16 marzo 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 11 novembre 1992 concernente l'iscrizione della V.I.S. - Vicenza International School nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, della legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1992;

Vista la richiesta di modifica dei piani di studio di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1992 inoltrata dalla V.I.S. - Vicenza International School - Sezione della St. Alban's Preparatory School di Londra, intesa ad ottenere l'opzionalità tra le discipline del terzo gruppo (scienze umane e sociali) che è propria del sistema di baccellierato internazionale;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espressa nell'adunanza del 24 gennaio 1994;

Ritenuto di poter accogliere detta richiesta di modifica in quanto risponde ai criteri di opzionalità propri del sistema di baccellierato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* annesso al presente decreto modifica e sostituisce l'allegato *A* annesso al decreto ministeriale dell'11 gennaio 1992 prevedendo nel terzo gruppo — scienze umane e sociali — in alternativa alla storia le seguenti discipline: economia, psicologia e antropologia.

Roma, 16 marzo 1994

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO *A*

CORRISPONDENZA DEI DIPLOMI DI BACCELLIERATO INTERNAZIONALE

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla V.I.S. - Vicenza International School - Sezione della St. Alban's Preparatory School, con sede in via Riviera Berica, 631 - Vicenza, con i diplomi italiani di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati.

MATURITÀ SCIENTIFICA

1) Lingua italiana (*)	livello superiore
2) Lingua straniera	livello medio
3) Storia o economia o psicologia o antropologia	livello medio
4) Fisica	livello superiore
5) Matematica (**)	livello superiore
6) Biologia o sistemi ambientali	livello medio
7) Teoria della conoscenza (**)	

MATURITÀ LINGUISTICA

1) Lingua italiana (*)	livello superiore
2) Prima lingua straniera	livello superiore
3) Storia o economia o psicologia o antropologia	livello superiore o medio
4) Biologia o sistemi ambientali o fisica	livello medio
5) Studi matematici o metodi matematici	livello medio
6) Seconda lingua straniera	livello superiore o medio
7) Teoria della conoscenza (**)	

(*) La prova di lingua italiana — scritta ed orale — deve obbligatoriamente essere inclusa tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di baccellierato internazionale.

Il punteggio di tale prova concorre alla determinazione del punteggio complessivo del titolo di studio finale.

(**) Lingua veicolare: italiano.

94A3389

DECRETO 8 aprile 1994

Iscrizione della «American Overseas School of Rome» inc. nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, della legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;

Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/1986 e la relativa documentazione presentata il 20 ottobre 1992 dalla «American Overseas School of Rome» inc. collegata con la «Fairfax County Public School» di Fairfax - Virginia (U.S.A.);

Vista la relazione ispettiva dell'11 maggio 1993 sui piani e i programmi di studio proposti nonché sulle strutture utilizzate e sui requisiti professionali del personale direttivo e docente della «American Overseas School» di Roma;

Accertata sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneità della «American Overseas School» di Roma a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 24 gennaio 1994;

Considerato che l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 429/1989 sopra citata stabilisce l'obbligo dell'insegnamento della lingua italiana a livello superiore nei *curricula* delle scuole straniere operanti in Italia;

Considerato che ai sensi del predetto art. 3, comma 3, la lingua italiana deve essere utilizzata come lingua veicolare per lo studio di almeno due materie;

Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla «American Overseas School» di Roma e i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi di maturità scientifica e di maturità linguistica;

Decreta

Art. 1.

1. L'«American Overseas School of Rome», con sede in Roma, via Cassia n. 811, è iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.

2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'«American Overseas School» di Roma sono riconosciuti quali diplomi di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* annesso al presente decreto e all'utilizzo della lingua italiana come lingua veicolare per lo studio delle seguenti discipline:

indirizzo linguistico: studi matematici o matematica e teoria della conoscenza;

indirizzo scientifico: matematica e teoria della conoscenza.

4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in sessantesimi in base all'allegato *B* parimenti annesso al presente decreto.

Roma, 8 aprile 1994

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO *A*

CORRISPONDENZA DEI DIPLOMI
DI BACCELLIERATO INTERNAZIONALE

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'«American Overseas School of Rome», con i diplomi italiani di maturità linguistica ovvero di maturità scientifica è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati:

MATURITÀ LINGUISTICA

1) Italiano (*)	livello superiore
2) Prima lingua straniera	livello superiore
3) Storia	livello superiore o medio
4) Chimica o biologia o fisica	livello medio
5) Studi matematici o matematica (**)	livello medio
6) Seconda lingua straniera	livello superiore o medio
7) Teoria della conoscenza (**)	

MATURITÀ SCIENTIFICA

1) Italiano (*)	livello superiore
2) Lingua straniera	livello medio
3) Storia	livello medio
4) Fisica	livello superiore
5) Matematica (**)	livello superiore
6) Arte disegno o chimica o biologia	livello medio
7) Teoria della conoscenza (**)	

(*) La prova di lingua italiana - scritta ed orale - deve obbligatoriamente essere inclusa tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di baccellierato internazionale.

Il punteggio di tale prova concorre alla determinazione del punteggio complessivo del titolo di studio finale.

(**) Lingua veicolare: italiano.

ALLEGATO B

TABELLA DI CONVERSIONE

In sessantesimi del punteggio dei titoli di studio rilasciati dalla «American Overseas School of Rome», quali diplomi di baccellierato internazionale.

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dalla «American Overseas School of Rome», quali diplomi di baccellierato internazionale dovrà essere convertito in sessantesimi secondo la seguente tabella:

24 = 36/60	34 = 49/60
25 = 37/60	35 = 50/60
26 = 38/60	36 = 52/60
27 = 40/60	37 = 53/60
28 = 41/60	38 = 54/60
29 = 42/60	39 = 56/60
30 = 44/60	40 = 57/60
31 = 45/60	41 = 58/60
32 = 46/60	42 = 60/60
33 = 48/60	

94A3390

DECRETO 23 aprile 1994.

Iscrizione della «Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel» nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, della legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;

Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/1986 e la relativa documentazione presentata il 26 febbraio 1990 dalla «Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel»;

Vista la relazione del 30 novembre 1992 sui piani e i programmi di studio proposti nonchè sulle strutture utilizzate e sui requisiti professionali del personale direttivo e docente della «Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel»;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 21 luglio 1993;

Accertata sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneità della «Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel» a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;

Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla «Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel» e i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale, presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi di maturità scientifica e di maturità linguistica;

Considerato che la predetta domanda di iscrizione è stata presentata entro i termini previsti dall'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;

Decreta

Art. 1

1. L'«Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel», con sede in Parigi, 70 rue du Theatre, è iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1994-95.

2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'«Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel» sono riconosciuti quali diplomi di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* annesso al presente decreto

4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in sessantesimi in base all'allegato *B* parimenti annesso al presente decreto.

Art. 2.

I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel» in data anteriore all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che vengano effettuati gli accertamenti in ordine alla conoscenza della lingua italiana, secondo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n 429 del 19 dicembre 1989.

Roma, 23 marzo 1994

Il Ministro JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO *A*

CORRISPONDENZA DEI DIPLOMI
DI BACCELLIERATO INTERNAZIONALE

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel» con i diplomi italiani di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati

MATURITÀ SCIENTIFICA

1) Prima lingua	livello superiore o medio
2) Seconda lingua	livello medio
3) Geografia o economia	livello medio
4) Fisica	livello superiore
5) Matematica	livello superiore
6) Biologia o chimica o arte disegno	livello superiore o medio

MATURITÀ LINGUISTICA

1) Prima lingua	livello superiore
2) Seconda lingua	livello superiore
3) Geografia o economia	livello superiore o medio
4) Biologia o chimica o fisica	livello medio
5) Studi matematici o matematica	livello medio
6) Terza lingua	livello superiore o medio

ALLEGATO *B*

TABELLA DI CONVERSIONE

In sessantesimi del punteggio dei titoli di studio rilasciati dalla «Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel».

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dalla «Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel» quali diplomi di baccellierato internazionale, dovrà essere convertito in sessantesimi secondo la seguente tabella:

24 = 36/60	34 = 49/60
25 = 37/60	35 = 50/60
26 = 38/60	36 = 52/60
27 = 40/60	37 = 53/60
28 = 41/60	38 = 54/60
29 = 42/60	39 = 56/60
30 = 44/60	40 = 57/60
31 = 45/60	41 = 58/60
32 = 46/60	42 = 60/60
33 = 48/60	

94A3391

DECRETO 23 aprile 1994.

Iscrizione della «Islands International School» nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, della legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;

Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/1986 e la relativa documentazione presentata il 31 dicembre 1990 dalla «Islands International School»;

Vista la relazione ispettiva del 10 novembre 1992 sui piani e i programmi di studio proposti nonché sulle strutture utilizzate e sui requisiti professionali del personale direttivo e docente della «Islands International School»;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 21 luglio 1993;

Accertata sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneità della «Islands International School» a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;

Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla «Islands International School» e i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale, presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento del diploma di maturità linguistica;

Considerato, che la predetta domanda di iscrizione è stata presentata entro i termini previsti dall'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Islands International School», con sede in Amenabar 1840 Virraey del Pino 2245 - 1428 Buenos Aires (Argentina) è iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1994/95.

2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «Islands International School» sono riconosciuti quali diplomi di maturità linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* annesso al presente decreto.

4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in sessantesimi in base all'allegato *B* parimenti annesso al presente decreto.

Art. 2.

I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «Islands International School» in data anteriore all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono risconosciuti, ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che vengano effettuati gli accertamenti in ordine alla conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989.

Roma, 23 aprile 1994

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO *A*

CORRISPONDENZA DEI DIPLOMI DI BACCELLIERATO INTERNAZIONALE

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «Islands International School» con il diploma italiano di maturità linguistica è determinata sulla base del seguente piano di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati.

MATURITÀ LINGUISTICA

1) Prima lingua	livello superiore
2) Seconda lingua	livello superiore
3) Storia o filosofia	livello superiore o medio
4) Biologia o chimica	livello medio
5) Matematica	livello medio
6) Terza lingua straniera	livello superiore o medio

ALLEGATO *B*

TABELLA DI CONVERSIONE

In sessantesimi del punteggio dei titoli di studio rilasciati dalla «Islands International School» quali diplomi di baccellierato internazionale.

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dalla «Islands International School» quali diplomi di baccellierato internazionale dovrà essere convertito in sessantesimi secondo la seguente tabella:

24 = 36/60	34 = 49/60
25 = 37/60	35 = 50/60
26 = 38/60	36 = 52/60
27 = 40/60	37 = 53/60
28 = 41/60	38 = 54/60
29 = 42/60	39 = 56/60
30 = 44/60	40 = 57/60
31 = 45/60	41 = 58/60
32 = 46/60	42 = 60/60
33 = 48/60	

94A3392

DECRETO 23 aprile 1994.

Iscrizione della «St. Clare's Oxford» nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, della legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;

Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/1986 e la relativa documentazione presentata il 6 dicembre 1990 dalla «St. Clare's Oxford»;

Vista la relazione ispettiva sui piani e i programmi di studio della «St. Clare's Oxford»;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 21 luglio 1993;

Accertata sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneità della «St. Clare's Oxford» a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;

Ritenuto sulla base della relazione ispettiva summenzionata che i corsi di studio attivati dalla «St. Clare's Oxford» ed i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento del diploma di maturità scientifica;

Considerato che la predetta domanda di iscrizione è stata presentata entro i termini previsti dall'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;

Decreta:

Art. 1.

1. La «St. Clare's Oxford», con sede in Oxford, 139 - Bambury Road (Gran Bretagna), è iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1994/95.

2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «St. Clare's Oxford» sono riconosciuti quali diplomi di maturità scientifica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* annesso al presente decreto.

4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in sessantesimi in base all'allegato *B* parimenti annesso al presente decreto.

Art. 2.

I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «St. Clare's Oxford» in data anteriore all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che vengano effettuati gli accertamenti in ordine alla conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989.

Roma, 23 aprile 1994

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO *A*

CORRISPONDENZA DEI DIPLOMI
DI BACCELLIERATO INTERNAZIONALE

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «St. Clare's Oxford» con i diplomi italiani di maturità scientifica è determinata sulla base del seguente piano di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati

MATURITÀ SCIENTIFICA

1) Prima lingua	livello superiore o medio
2) Seconda lingua	livello medio
3) Geografia o economia o storia	livello medio
4) Fisica	livello superiore
5) Matematica	livello superiore
6) Biologia o chimica o sistemi ambientali o arte/disegno o informatica	livello superiore o medio

ALLEGATO B

TABELLA DI CONVERSIONE

In sessantesimi del punteggio dei titoli di studio rilasciati dalla «St. Clare's Oxford» di Oxford, quali diplomi di baccellierato internazionale.

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dalla «St. Clare's Oxford» di Oxford, quali diplomi di baccellierato internazionale dovrà essere convertito in sessantesimi secondo la seguente tabella:

24	= 36/60	34	= 49/60
25	= 37/60	35	= 50/60
26	= 38/60	36	= 52/60
27	= 40/60	37	= 53/60
28	= 41/60	38	= 54/60
29	= 42/60	39	= 56/60
30	= 44/60	40	= 57/60
31	= 45/60	41	= 58/60
32	= 46/60	42	= 60/60
33	= 48/60		

94A3393

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 aprile 1994.

Modificazioni al decreto ministeriale 28 giugno 1990 concernente il regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito estero della Repubblica italiana di 1.500 milioni di dollari USA, con scadenza nell'anno 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 571189 del 19 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1989, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 136, con il quale è stata disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro per l'ammontare di 1.500 milioni di dollari USA, al tasso di interesse annuo dell'8,5%, con scadenza nel 1994;

Visto il contratto di «interest rate swap» stipulato con il Crediop, il 26 ottobre 1989, in base al quale il Tesoro ha assunto l'obbligo di corrispondere al Crediop, con cadenza semestrale, importi pari al Libor a sei mesi diminuito di 35 centesimi, calcolati sull'ammontare di 1.500.000.000 di dollari USA, contro pagamento, a proprio favore, con cadenza annuale, di importi pari a quelli dovuti dalla Repubblica italiana per gli interessi sul prestito obbligazionario in parola;

Visti i decreti ministeriali n. 100377, del 26 marzo 1993, e n. 100677, del 27 maggio 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, per effetto dei quali si è verificata un'operazione di «exchange offer» sull'ammontare del prestito e del suddetto contratto di «swap», riducendolo a 1.369.910.000 di dollari USA;

Visto il contratto di «swap» intervenuto il 6 luglio 1993, tra il Tesoro e la Credit Suisse Financial Products, per un ammontare di dollari USA 130.090.000;

Visto il decreto ministeriale n. 192117 del 28 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 1990, con il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito;

Attesa l'opportunità di procedere alla modifica del sopra indicato decreto ministeriale del 28 giugno 1990 al fine di disciplinare anche gli aspetti conseguenti alle variazioni intervenute, sia sull'ammontare originario del prestito, sia sugli importi relativi ai pagamenti degli interessi, a seguito delle suddette operazioni finanziarie intervenute;

Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 149 del 20 maggio 1993, convertito nella legge n. 237 del 19 luglio 1993;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante norme in materia di controlli;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale del 28 giugno 1990, citato nelle premesse, vengono modificati come segue:

Art. 2. — La Banca d'Italia trasferirà alla menzionata Banca estera non più tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nel «Fiscal Agency Agreement», stipulato il 26 ottobre 1989, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario su un nominale di USD 1.369.910.000.

Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà gli importi in dollari USA che saranno messi a disposizione sotto la medesima «data di pagamento» dal Crediop, calcolati per un ammontare di USD 1.369.910.000, sulla base del contratto di «interest rate swap» stipulato tra il Tesoro e il Crediop il 26 ottobre 1989, oppure i fondi in lire forniti dal Tesoro con le modalità indicate al successivo art. 4.

Art. 3. — In relazione al citato accordo di «interest rate swap» e a quanto previsto dal contratto «swap transaction» intervenuto in data 6 luglio 1993 fra il Tesoro e il Credit Suisse Financial Products per un ammontare di USD 130.090.000, la Banca d'Italia provvederà a rimettere al menzionato Crediop, pure con le modalità indicate al successivo art. 4, semestralmente e fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna «data di pagamento» che risulterà fissata secondo quanto previsto in detto contratto, un importo determinato applicando il Libor a sei mesi, diminuito di 35 centesimi, sull'ammontare di dollari USA 1.369.910.000.

Il Crediop e il Credit Suisse Financial Products rimetteranno alla Banca d'Italia rispettivamente:

il 26 ottobre di ogni anno, fino alla scadenza del prestito, un importo determinato applicando il tasso fisso dell'8,50% sull'ammontare di USD 1.369.910.000;

il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno 1993 e fino all'anno 1999 compreso, l'importo di USD 2.891.732 che sarà utilizzato per il servizio finanziario sul prestito del Tesoro 9,625% di USD 2 miliardi 1.3.89/99 di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1989.

Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e il Crediop, ai sensi del citato accordo, avverranno esclusivamente per il saldo netto.

Il presente decreto ministeriale sarà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A3386

DECRETO 29 aprile 1994.

Modificazioni al decreto ministeriale 31 dicembre 1990 concernente il regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito estero della Repubblica italiana di 1.500 milioni di dollari USA, con scadenza nell'anno 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 192242 del 3 marzo 1990, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1990, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 269, con il quale è stata disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro per l'ammontare di 1.500 milioni di dollari USA, al tasso di interesse annuo del 9,375%, con scadenza nel 1997;

Visto il contratto di «interest rate swap» stipulato con l'Istituto mobiliare italiano, il 25 aprile 1990, in base al quale il Tesoro ha assunto l'obbligo di corrispondere all'Istituto mobiliare italiano, con cadenza semestrale, importi pari al Libor a sei mesi diminuito di 35 centesimi, calcolati sull'ammontare di 1.500.000.000 dollari USA, contro pagamento, a proprio favore, con cadenza annuale, di importi pari a quelli dovuti dalla Repubblica italiana per gli interessi sul prestito obbligazionario in parola;

Visti i decreti ministeriali n. 100377, del 26 marzo 1993, e n. 100677, del 27 maggio 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, per effetto dei quali si è verificata un'operazione di «exchange offer» sull'ammontare del prestito e del suddetto contratto di «swap», riducendolo a 1.389.210.000 dollari USA;

Visto il contratto di «swap» intervenuto il 7 luglio 1993, tra il Tesoro e la Morgan Guaranty Trust Company di New York, per un ammontare di 110.790.000 dollari USA;

Visto il decreto ministeriale n. 192841 del 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991, con il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito;

Attesa l'opportunità di procedere alla modifica del sopra indicato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990 al fine di disciplinare anche gli aspetti conseguenti alle variazioni intervenute, sia sull'ammontare originario del prestito, sia sugli importi relativi ai pagamenti degli interessi, a seguito delle suddette operazioni finanziarie intervenute;

Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 149 del 20 maggio 1993, convertito nella legge n. 237 del 19 luglio 1993;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante norme in materia di controlli;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, citato nelle premesse, vengono modificati come segue:

Art. 2. — La Banca d'Italia trasferirà alla menzionata Banca estera non più tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario del prestito su un nominale di USD 1.389.210.000.

Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà gli importi in dollari USA che saranno messi a disposizione sotto la medesima «data di pagamento» dall'IMI, calcolati per un ammontare di USD 1.389.210.000, sulla base del contratto di «interest rate swap» stipulato tra il Tesoro e l'IMI il 25 aprile 1990, giusta art. 10 del cennato decreto del 3 marzo 1990, oppure i fondi in lire forniti dal Tesoro con le modalità indicate al successivo art. 4.

Art. 3. — In relazione al citato accordo di «interest rate swap» e a quanto previsto dal contratto «swap transaction» intervenuto in data 7 luglio 1993 fra il Tesoro e la Morgan Guaranty Trust Co. di New York per un ammontare di USD 110.790.000, la Banca d'Italia provvederà a rimettere al menzionato IMI, pure con le modalità indicate al successivo art. 4, semestralmente e fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna «data di pagamento» che risulterà fissata secondo quanto previsto in detto contratto, un importo determinato applicando il Libor a sei mesi, diminuito di 35 centesimi, sull'ammontare di dollari USA 1.389.210.000.

L'IMI e la Morgan Guaranty Trust Co. rimetteranno alla Banca d'Italia rispettivamente:

il 3 aprile di ogni anno, fino alla scadenza del prestito, un importo determinato applicando il tasso fisso del 9,375% sull'ammontare di USD 1.389.210.000;

il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno 1993 e fino all'anno 1999 compreso, l'importo di USD 3.692.726 che sarà utilizzato per il servizio finanziario sul prestito del Tesoro 9,625% di USD 2 miliardi 1.3.89/99 di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1989.

Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e l'IMI, ai sensi del citato accordo, avverranno esclusivamente per il saldo netto.

Il presente decreto ministeriale sarà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A3387

DECRETO 5 maggio 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 3 febbraio 1994 concernente il regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia per il servizio finanziario relativo al prestito estero della Repubblica italiana di 1.000 milioni di ECU, con scadenza nell'anno 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 100263 del 4 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1993, n. 74, con il quale il Tesoro è stato autorizzato a contrarre con la Comunità economica europea un prestito per l'importo di 8.000 milioni di ECU o del controvalore in altre divise, da erogarsi in più tranches, ed, in particolare, l'art. 2 con cui si sono stabilite le caratteristiche della prima tranche del suddetto prestito, suddivisa in due quote, di ammontare pari a 500 milioni di ECU (triennale) e 2.900 milioni di marchi tedeschi (settennale);

Visti i decreti ministeriali n. 101252 del 15 ottobre 1993, n. 101269 del 19 ottobre 1993 e n. 101386 del 10 novembre 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1993, con i quali sono state stabilite le caratteristiche della seconda tranche del suddetto prestito, suddivisa in tre quote, di ammontare pari a 1.000 milioni di ECU (settennale), 1.000 milioni di marchi tedeschi (quinquennale), e 475 milioni di ECU (quinquennale), su cui sono intervenuti contratti di swap;

Visto il decreto ministeriale n. 397186 del 3 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1994, con cui sono stati regolati i rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito.

Considerato che l'art. 3 del citato decreto ministeriale del 3 febbraio 1994 risulta inesatto, a causa di mero errore materiale, nella parte relativa alla determinazione del tasso di interesse da applicare sulla suddetta quota di 1.000 milioni di ECU;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Ritenuto di doversi provvedere in merito,

Decreta:

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 397186 del 3 febbraio 1994, viene rettificato come segue:

Art. 3. — Inoltre in relazione ai citati accordi di «swap», la Banca d'Italia, con le modalità indicate nel successivo art. 4, rimetterà fino alla scadenza delle singole quote:

al Credit Suisse, semestralmente, a partire dal 3 maggio 1994, un importo pari al Libor a sei mesi aumentato di 0,03875% applicato su 1.000 milioni di ECU;

alla Morgan Guaranty Trust Co., trimestralmente, a partire dal 10 febbraio 1994, un importo pari al Libor a tre mesi aumentato di 0,255% applicato su 1.000 milioni di marchi tedeschi;

alla CEE, semestralmente, a partire dal 25 maggio 1994, un importo pari al Libor a sei mesi diminuito di 0,31% applicato su 475 milioni di ECU.

Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e le singole controparti, ai sensi dei ripetuti contratti «swap», avverranno esclusivamente per il saldo netto

Il presente decreto sarà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 5 maggio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A3388

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 luglio 1993

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in metodologie fisiche.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in metodologie fisiche espresso nell'adunanza del 17 dicembre 1992;

Preso atto che non esistono ordini e collegi professionali di cui all'art. 9 della citata legge n. 341/90;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXI del medesimo, la tabella XXI-*bis*, relativa al corso di diploma universitario in metodologie fisiche;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in metodologie fisiche.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può rilasciare l'anzidetto diploma universitario in metodologie fisiche.

Dopo la tabella XXI, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXI-*bis*, relativa al diploma universitario in metodologie fisiche.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1993

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 19

ALLEGATO

Tabella XXI-bis

DIPLOMA IN METODOLOGIE FISICHE

Art. 1 (*Istituzione e durata del corso di diploma*). — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di addetto alla strumentazione ed al suo uso in laboratori industriali, di servizio e di ricerca.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto di strumentazione fisica, soprattutto nelle sue forme specialistiche, dedicate ed automatizzate;

utilizzo con valutazione critica, delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati;

uso di metodi diagnostici, frutto di applicazioni strumentali delle più recenti scoperte scientifiche.

La durata del corso di diploma stabilita in anni tre.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in metodologie fisiche.

Art. 2 (*Accesso al corso di diploma*). — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro a secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 3 (*Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti*). — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in fisica, in astronomia ed in scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Art. 4 (*Articolazione del corso degli studi*). — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore per anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni, teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. In ogni caso non meno di 120 per anno devono essere dedicate ad attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attività corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno, possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Art. 5 (*Ordinamento didattico*). — L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Il piano di studi si struttura in moduli (di non meno di 50 ore), siano essi relativi ad insegnamenti propedeutici ovvero di specialità e di indirizzo. Nell'affidare un insegnamento la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può deliberare di accorpare 2 moduli in un unico insegnamento di non meno di 100 ore.

LA FORMAZIONE DI BASE
(19 moduli)

Area matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base della analisi matematica e dell'informatica.

Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01B, A02A, A02B, A03X, A04A) e di informatica (K05B)

Sono obbligatori sei moduli da scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari

A01B Geometria;

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica.

A03X Fisica matematica

A04A Analisi numerica;

K05B Informatica

Area fisica

Lo studente deve acquisire i concetti generali della fisica generale, le tecniche di laboratorio, in particolare ottiche, elettroniche ed informatiche ed alcune conoscenze di base della fisica moderna.

Sono obbligatori dodici moduli di cui almeno quattro di laboratorio, da scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari

B01A Fisica generale,

B01B Fisica,

B02A Fisica teorica,

B03X Struttura della materia,

B04X Fisica nucleare,

K01X Elettronica

Area chimica

È obbligatorio un modulo in cui si forniscano alcune informazioni di base di.

C03X Chimica generale ed inorganica

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI INDIRIZZO

Sulla base delle esigenze e competenze locali, sei moduli (di cui almeno due di laboratorio) saranno scelti all'interno dei settori disciplinari iniziantì con A, B, C, D, e K, al fine di specializzare la formazione in uno dei seguenti indirizzi:

misure e tecniche fisiche di laboratorio,

tecniche fisiche dei dispositivi elettronici e optoelettronici,

tecniche fisiche di diagnostica medica e biomedica;

tecniche fisiche di diagnostica e controllo ambientale,

tecniche fisiche di studio e conservazione dei beni culturali,

fisica sanitaria,

problematiche fisiche e tecniche computazionali

Per il raggiungimento del monte complessivo di ore indicate all'art. 4, le facoltà possono attivare altri moduli oltre i venticinque indicati.

Art. 6 *(Esame di diploma)* – L'esame di diploma, cui lo studente accede dopo aver svolto le attività previste all'art. 4, tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso comprende la discussione di un elaborato preparato dallo studente sull'attività da lui svolta nell'ambito del laboratorio specialistico del terzo anno e dei corsi specifici dell'indirizzo prescelto

Art. 7 *(Regolamento dei corsi di diploma).* — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90.

In particolare, nel regolamento sarà riportato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art 5.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori disciplinari, con le qualificazioni ritenute più opportune, quali I, II, istituzioni, avanzato, progredite, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a determinare più esattamente il livello ed il contenuto didattico;

le propedeuticità di esame,

la durata di ciascun corso di insegnamento,

la collocazione degli insediamenti nei successivi periodi didattici,

le prove di valutazione degli studenti,

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

94A3362

DECRETO 23 luglio 1993

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in servizio sociale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore:

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in servizio sociale espresso nell'adunanza del 21 maggio 1993;

Preso atto che lo stesso Consiglio universitario nazionale, nelle more dell'approvazione della legge 23 marzo 1993, n. 84, concernente «l'ordinamento della professione di assistente sociale e l'istituzione dell'albo professionale», ha provveduto ad una serie di consultazioni con associazioni di settore (direttori delle scuole, sindacati, organismi di assistenti sociali, ecc.);

Rilevato che allo stato non si è ancora formalmente costituito l'albo professionale degli assistenti sociali di cui alla predetta legge n. 84/93;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XLIII del medesimo, la tabella XLIV, relativa al corso di diploma universitario in servizio sociale;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in servizio sociale.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che le facoltà di giurisprudenza, lettere, economia e commercio, sociologia, psicologia, scienze politiche, magistero e medicina e chirurgia possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario in servizio sociale.

Dopo la tabella XLIII, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XLIV, relativa al diploma universitario in servizio sociale.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1993

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 18

ALLEGATO

Tabella XLIV

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «SERVIZIO SOCIALE»

Art. 1 *(Istituzione e durata del corso di diploma universitario in servizio sociale).* — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

All'atto del recepimento dell'ordinamento didattico da parte delle singole università, gli organi competenti indicheranno le facoltà che, per ciascuna delle aree previste dall'art. 5, dovranno assicurare, secondo le norme vigenti, la copertura degli insegnamenti del corso.

Art. 2 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3 *(Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 4 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio).* — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione nel servizio sociale — debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo art. 5, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 5 *(Ordinamento didattico).* — Il numero delle annualità non può essere inferiore a 15 e superiore a 18; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono 8; le prime 6 sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle 2 aree seguenti almeno una dovrà essere attivata in ciascuna sede.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

1. *Area professionale del servizio sociale* - Settori di sociologia generale (Q05A) - e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - (Almeno cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;

politica sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale,

organizzazione del servizio sociale.

2. *Area di metodologia delle scienze sociali* - Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - (Almeno due moduli semestrali):

statistica sociale,

metodologia e tecnica della ricerca sociale

3. Area psicologica - Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - (Almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale,

psicologia dello sviluppo

4. *Area sociologica* - Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (Almeno tre moduli semestrali)

antropologia culturale,

sociologia,

teoria dei processi di socializzazione,

sociologia delle relazioni etniche,

sociologia della famiglia,

sociologia della devianza

5. *Area giuridica* - Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (Almeno tre moduli semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato,

diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;

diritto pubblico (N09X),

diritto penale o diritto e procedura penale

6. *Area della sanità pubblica* - Settori di medicina legale (F22b) e di igiene generale ed applicata (F22A) - (Almeno due moduli semestrali):

medicina sociale;

igiene.

7. *Area economica* - Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - (Almeno un modulo semestrale).

istituzioni di economia,

economia della sicurezza sociale,

economia pubblica

8. *Area delle scienze dell'educazione* - Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (Almeno 1 modulo semestrale)

pedagogia generale

educazione degli adulti,

sociologia dell'educazione.

9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti del comma uno dell'art. 5:

criminologia minorile,

diritto amministrativo,

diritto del lavoro e della previdenza sociale,

diritto di famiglia,

diritto penitenziario,

diritto regionale e degli enti locali,

economia aziendale;

economia del lavoro;

etica sociale;

lingua inglese.

economia applicata,

ordinamento della famiglia,

pedagogia speciale,

psichiatria,

psicodinamica delle relazioni familiari,

psicologia di comunità,

psicologia di gruppo;

psicopatologia,

sociologia della comunicazione,

sociologia della medicina,

sociologia dell'organizzazione,

sociologia della salute,

sociologia della sicurezza sociale,

statistica,

storia contemporanea,

storia del pensiero;

storia dell'Amministrazione pubblica,

storia delle idee,

storia delle istituzioni politiche,

storia economica e sociale del mondo contemporaneo;

storia sociale,

teoria e tecnica del colloquio psicologico

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del Servizio sociale La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale

Art 6 *(Esame di diploma)* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima

Art 7. *(Regolamento del corso di diploma)* — I consigli di diploma determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art 11, comma 2, della legge n 341 1990

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art 5 Nel piano degli studi saranno almeno individuati

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame,

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo,

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

94A3363

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1994

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per lavori di modifica del tracciato di una strada montana da parte del sig. Spandri Severino. (Deliberazione n. V/49724)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla giunta regionale in data 5 agosto 1993, prot. n. 35819, dal sig. Spandri Severino per lavori di modifica tracciato strada montana su area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappale 231, foglio 6 (per la sola porzione interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nello svolgimento dell'attività agricola e alla conservazione dei maggenghi indispensabili allo svolgimento dei lavori connessi all'attività agricola montana;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappale 231, foglio 6 (per la sola porzione

interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985.

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 marzo 1994

Il presidente GHILARDOTTI

Il segretario FERMO

94A3395

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vigolo dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada forestale da parte della comunità montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino. (Deliberazione n. V 49725)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 19 febbraio 1993, prot. n. 6928, dalla comunità montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino per la realizzazione di strada forestale su area ubicata nel comune di Vigolo (Bergamo), mappali 1628, 1559, 1560, 1366, 530, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985.

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431 ciò in considerazione della contenuta entità delle opere.

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico.

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti in «possibilità di poter più agevolmente governare il patrimonio pubblico» dalla delibera della comunità montana n. 10.

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV 3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera.

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa. l'area ubicata in comune di Vigolo (Bergamo), mappali 1628, 1559, 1560, 1366, 530 dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3396

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazionedi un fabbricato da parte della sig.ra Bonetti Chiara. (Deliberazione n. V/49726).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 19 luglio 1993, prot. n. 32745, dalla sig.ra Bonetti Chiara per la ristrutturazione di un fabbricato su area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappale 18, foglio 48, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di giunta comunale n. 57 del 29 marzo 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel recupero del patrimonio edilizio esistente, incentivando lo sviluppo dell'attività agricola;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale:

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera.

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Val Masino (Sondrio), mappale 18, foglio 48, dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario FERMO

94A3397

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di ampliamento parcheggio da parte del signor Zappa Mario. (Deliberazione n. V/49727)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV 3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 6 ottobre 1993, prot. n. 45036, dal sig. Zappa Mario per la realizzazione di ampliamento parcheggio su area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappale 619, foglio 14 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985.

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di giunta comunale n. 206 del 4 maggio 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica ed economica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici ed economici consistenti nel miglioramento della struttura alberghiera ed a vantaggio della viabilità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ed economici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappale 619, foglio 14 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3398

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una nuova pista da sci e sistemazione di piste esistenti da parte della S.T.V. (Deliberazione n. V/50107).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 18 novembre 1993, prot. n. 52806, dalla S.T.V. per la realizzazione di nuova pista da sci e sistemazione piste esistenti su area ubicata nel comune di Bagolino (Brescia), mappali 9840, 4880, 9799, 9817, foglio 24, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere insistono in un comprensorio sciistico esistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento del servizio turistico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal

prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappali 9840, 4880, 9799, 9817, foglio 24, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3399

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di condotte interrate da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/50119).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV 3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 2 dicembre 1993, prot. n. 55283, dal comune di Livigno per la realizzazione di condotte interrate su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 801, 215, 591, 527, 194, 526, 525, 803, 447, 446, 445, 444, 713, 712, foglio 28 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV 3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di consiglio comunale n. 51 del 9 agosto 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nel completamento della fognatura esistente con collegamento al collettore principale che scarica nel depuratore;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale,

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 801, 215, 591, 527, 194, 526, 525, 803, 447, 446, 445, 444, 713, 712, foglio 28 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario FERMO

94A3400

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per il rifacimento di un muro di controripa da parte della sig.ra Besseghini Giovanna. (Deliberazione n. V/50123).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 9 novembre 1993, prot. n. 50636, dalla signora Besseghini Maria per il rifacimento di un muro controripa su area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 400, 401, 402, 404, 405, 406, foglio 32 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento della viabilità comunale esistente e nella pubblica incolumità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali 400, 401, 402, 404, 405, 406, foglio 32 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV 3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3401

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Seniga dall'ambito territoriale n. 16 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un depuratore da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/50129)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV 3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV 31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV 3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 7 ottobre 1993, prot. n. 45255, dal comune di Seniga per la realizzazione di depuratore su area ubicata nel comune di Seniga (Brescia), mappale 23, foglio 10, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 16, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV 3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico,

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti in un maggior rispetto ecologico-ambientale del territorio inteso nella sua globalità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 16, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Seniga (Brescia), mappale 23, foglio 10, dall'ambito territoriale n. 16 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 16, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3402

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un bivacco da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/50131).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla giunta regionale in data 11 ottobre 1993, prot. n. 45729, dall'amministrazione comunale di Corteno Golgi per la realizzazione di bivacco su area ubicata nel comune di Corteno Golgi (Brescia), mappale 39, foglio 102, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella costruzione di un bivacco montano d'emergenza aperto a tutti i passanti;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), mappale 39, foglio 102, per la parte relativa alle opere, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3403

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per l'installazione di cabine telefoniche da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/50136).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art 7 della legge 29 giugno 1939, n 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV 3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla giunta regionale in data 28 ottobre 1993, prot. n. 49200, dal comune di Livigno per l'installazione di cabine telefoniche su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 556, 148, foglio 30; mappali 323, 839, foglio 40; mappali 169, 86, foglio 41 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel potenziare la telefonia pubblica nel comune di Livigno;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 556, 148, foglio 30; mappali 323, 839, foglio 39, 40; mappali 169, 86, foglio 41 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A3404

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 31 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1993, recante modificazioni agli ordinamenti didattici universitari relativamente al corso di diploma universitario triennale in statistica;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di economia e commercio del 23 novembre 1993, con la quale è stata approvata la proposta di trasformazione del diploma biennale in statistica in diploma universitario triennale in statistica in base alla tabella V allegata al decreto ministeriale 21 ottobre 1992,

Vista la conforme delibera del senato accademico del 29 novembre 1993;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1993;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 febbraio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II, titolo IV, l'art. 18 del vigente statuto, recante norme sul corso di diploma in statistica è sostituito dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

2) CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN STATISTICA

Art. 34. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in statistica sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 42 articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica,

statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economica, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e relative sottoaree;

b) agli insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di otto.

Art. 35. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in statistica sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea e degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992, seguiti con esito positivo in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili anche per i contenuti con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario in statistica. Dovrà essere in ogni caso riconosciuta la prova di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella V annessa al decreto 21 ottobre 1992.

Art. 36. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in statistica comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma stesso, altri insegnamenti per un numero complessivo, stabilito nel regolamento didattico di Ateneo, da un minimo di quindici, e un laboratorio statistico-informatico.

Gli insegnamenti fondamentali in numero di cinque, rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per il corso di diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di diploma stesso.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 42 secondo la seguente distribuzione:

uno dell'area matematica;

due dell'area statistica;

uno dell'area probabilità;

uno dell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in statistica si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, la prova di laboratorio e quella di idoneità eventualmente richiesta e il colloquio finale.

Art. 37. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di diploma universitario in statistica, predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi. nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso, in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 38. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario in statistica possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche, distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in statistica, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare

la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 36 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 39. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento del diploma universitario in statistica, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Art. 40. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite, stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in statistica consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 41. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 36, le seguenti annualità di insegnamenti caratterizzanti:

una scelta dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

una dell'area demografica;

una dell'area statistica sociale;

due scelte dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica.

Art. 42. — Le discipline attivabili per il corso di diploma universitario in statistica sono le seguenti:

AREA MATEMATICA

Algebra
Algebra lineare
Algebra ed elementi di geometria
Logica matematica
Geometria
Geometria e algebra
Analisi matematica
Analisi funzionale
Analisi superiore
Istituzioni di analisi
Analisi numerica
Matematica computazionale
Metodi numerici per l'ottimizzazione
Matematica generale

AREA PROBABILITÀ

Calcolo delle probabilità
Processi stocastici
Statistica matematica
Teoria dei giochi
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Statistica e calcolo delle probabilità
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie

AREA STATISTICA

Analisi dei dati
Analisi statistica multivariata
Analisi statistica spaziale
Didattica della statistica
Metodi statistici di previsione
Piano degli esperimenti
Rilevazioni statistiche
Statistica
Statistica computazionale
Statistica matematica
Storia della statistica
Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati
Teoria dei campioni
Teoria dell'inferenza statistica
Teoria statistica delle decisioni
Metodi statistici di controllo della qualità
Metodi statistici di misura
Modelli stocastici e analisi dei dati
Statistica applicata alle scienze fisiche
Statistica e calcolo delle probabilità
Statistica per la ricerca sperimentale
Teoria e metodi statistici dell'affidabilità
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie

AREA STATISTICA ECONOMICA

Analisi statistico-economica territoriale
Classificazione e analisi dei dati economici
Contabilità nazionale
Gestione di basi di dati economici
Metodi di valutazione di politiche economiche
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici di comportamento economico
Rilevazione e controllo dei dati economici
Serie storiche economiche
Statistica dei mercati monetari e finanziari
Statistica economica

AREA STATISTICA AZIENDALE

Analisi di mercato

Controllo statistico della qualità

Statistica aziendale

Statistica industriale

AREA DEMOGRAFIA

Analisi demografica

Demografia

Demografia bio-sanitaria

Demografia della famiglia

Demografia economica

Demografia regionale

Demografia sociale

Demografia storica

Modelli demografici

Politica della popolazione

Rilevazioni e qualità dei dati demografici

Teorie della popolazione

AREA STATISTICA SOCIALE

Indagini campionarie e sondaggi demoscopici

Modelli statistici del mercato del lavoro

Modelli statistici per l'analisi del comportamento politico

Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi

Modelli statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari

Rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari

Statistica del turismo

Statistica giudiziaria

Statistica per la ricerca sociale

Statistica psicometrica

Statistica sociale

AREA STATISTICA BIOMEDICA

Antropometria

Biometria

Epidemiologia

Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari

Statistica applicata alle scienze biologiche

Statistica medica e biometria

Statistica per l'ambiente

Statistica sanitaria

AREA INFORMATICA

Sottoarea - Informatica di base

Basi di dati

Fondamenti di informatica

Intelligenza artificiale

Sistemi informativi

Basi di dati e sistemi informativi

Informatica generale

Linguaggi di programmazione

Sistemi di elaborazione dell'informazione

Programmazione

Sottoarea - Informatica applicata

Statistica computazionale

Gestione di basi di dati economici

Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie

AREA MATEMATICA PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Metodi matematici per la gestione delle aziende

Ricerca operativa per le scelte economiche

Teoria delle decisioni

Matematica per le decisioni della finanza aziendale

Modelli matematici per i mercati finanziari

Teoria matematica del portafoglio finanziario

AREA MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI

Economia e finanza delle assicurazioni

Matematica attuariale

Matematica finanziaria

Statistica assicurativa

Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni

Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali

Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita

Teoria del rischio

AREA RICERCA OPERATIVA

Metodi e modelli per il supporto alle decisioni

Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione

Metodi e modelli per la pianificazione economica

Metodi e modelli per la pianificazione territoriale

Ottimizzazione

Programmazione matematica

Ricerca operativa

Tecniche di simulazione

Teoria dei giochi

Ricerca operativa per le scelte economiche

AREA ECONOMICA

Sottoarea - Analisi economica:

Analisi economica
Econometria
Economia matematica
Tecnica di previsione economica

Sottoarea - Economia politica:

Economia politica
Istituzioni di economia
Macroeconomia
Microeconomia

Sottoarea - Politica economica:

Economia applicata
Economia del lavoro
Politica economica
Programmazione economica

Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze:

Analisi costi-benefici
Economia dell'ambiente
Economia della sicurezza sociale
Economia pubblica
Economia sanitaria
Scienza delle finanze

Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale:

Economia agraria
Economia della popolazione
Economia dello sviluppo
Economia dei Paesi in via di sviluppo
Economia regionale
Pianificazione economica territoriale
Geografia della popolazione
Geografia economica
Geografia politica ed economica
Programmazione dello sviluppo e assetto del territorio

AREA AZIENDALE

Economia e direzione delle imprese
Finanza aziendale
Gestione della produzione e dei materiali
Marketing
Ragioneria generale ed applicata
Revisione aziendale
Direzione aziendale
Organizzazione aziendale
Organizzazione dei sistemi informativi aziendali
Analisi e contabilità dei costi
Economia aziendale
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
Economia delle aziende di assicurazione
Economia degli intermediari finanziari
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda

AREA GIURIDICA

Diritto di famiglia
Diritto privato dell'economia
Istituzioni di diritto privato
Diritto commerciale
Diritto delle assicurazioni
Diritto commerciale internazionale
Diritto degli intermediari finanziari
Legislazione bancaria
Diritto pubblico dell'economia
Diritto regionale e degli enti locali
Istituzioni di diritto pubblico
Contabilità di Stato e degli enti pubblici
Sociologia del diritto
Diritto della Comunità europea
Diritto internazionale

AREA SOCIOLOGICA

Sottoarea - Sociologia generale:

Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Politica sociale
Sociologia
Sociometria
Teoria e metodi della pianificazione sociale

Sottoarea - Sociologia applicata:

Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Sociologia dei servizi sociali
Sociologia del lavoro
Relazioni industriali
Sociologia dell'organizzazione
Sociologia dello sviluppo
Sociologia economica
Sociologia industriale
Sociologia dei Paesi in via di sviluppo
Sociologia dell'ambiente
Sociologia urbana e rurale
Sociologia dei movimenti collettivi
Sociologia politica
Sociologia della devianza

AREA SCIENZE BIOLOGICHE

Antropometria

Biometria

Metodologia statistica in agricoltura

Statistica applicata alle scienze biologiche

Statistica informatica applicata alla produzione animale

Antropologia

Biologia delle popolazioni umane

Genetica

Genetica di popolazioni

Genetica quantitativa

Antropologia sociale

Antropologia economica

Disposizioni transitorie.

Art. 43. — Finché non siano stati emanati i regolamenti di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, le determinazioni che negli articoli sono rimesse al regolamento di facoltà saranno assunte con delibera del consiglio di facoltà.

Gli studenti già iscritti al momento della entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di diploma in statistica.

La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Nella parte V: Degli studenti, degli esami e delle tasse, al titolo II: Disposizioni particolari per le varie facoltà, gli articoli 83 e 84 relativi alla scuola di statistica sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 marzo 1994

Il rettore BAUSOLA

94A3373

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 7 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1991 e la tabella XV ad esso allegata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1991 - serie generale - n. 116;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 29 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 56 - Titolo VI, relativo al corso di laurea in «scienze dell'educazione», tabella II, insegnamenti del II biennio «indirizzo insegnanti di scuola secondaria superiore», vengono inseriti gli insegnamenti di seguito elencati; viene altresì inserita la lettera *g)* «insegnamenti di area linguistico-semiologica» con le discipline di seguito elencate; vengono inoltre soppresse e sostituite le note relative al suddetto indirizzo:

INDIRIZZO INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Insegnamenti di area filosofica:

gnoseologia;

storia delle dottrine politiche;

istituzioni di filosofia;

ermeneutica filosofica;

storia delle dottrine morali.

Insegnamenti di area storica:

storia dei partiti e dei movimenti politici;

storia dell'Europa contemporanea;

storia dell'Umbria.

Insegnamenti di area psicologica:

psicopatologia dell'età evolutiva;

psicologia dell'apprendimento.

Insegnamenti di area pedagogica:

didattica della filosofia;

didattica della storia;

educazione ambientale:

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione.

g) *Insegnamenti di area linguistico-semiologica:*

poetica e retorica;

storia della lingua italiana:

sociolinguistica;

sociologia della letteratura;

teoria della comunicazione:

letterature comparate.

NOTE.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a cinque semestralità scegliendoli tra gli undici indicati. Quelli di area filosofica per una durata complessiva equivalente a sette semestralità scegliendoli tra i diciassette indicati.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica scegliendole tra le undici indicate.

Gli studenti svolgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, linguistico-semiologica e giuridica.

Art. 2.

Nel medesimo articolo, all'«indirizzo educatori professionali extrascolastici», vengono inseriti insegnamenti di seguito elencati; vengono altresì soppresse e sostituite le note relative al suddetto indirizzo:

INDIRIZZO EDUCATORI PROFESSIONALI EXTRASCOLASTICI

Insegnamenti di area filosofica:

gnoseologia;

storia delle dottrine politiche.

Insegnamenti di area psicologica:

psicologia dell'apprendimento.

Insegnamenti di area socio-antropologica:

geografia sociale;

geografia del paesaggio e dell'ambiente:

politica dell'ambiente.

Insegnamenti di area pedagogica:

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione:

educazione ambientale.

NOTE.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a sette semestralità sulle undici indicate. Quelli dell'area della metodologia della ricerca per due semestralità.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendoli tra i sette indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

Lo studente parteciperà inoltre ad attività pratiche di tirocinio secondo i criteri suggeriti dal consiglio di corso di laurea.

Art. 3.

Nel medesimo articolo, all'«indirizzo esperti nei processi formativi», vengono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

INDIRIZZO ESPERTI NEI PROCESSI FORMATIVI

Insegnamenti di area filosofica:

gnoseologia;

storia delle dottrine politiche.

Insegnamenti di area psicologica:

psicologia del lavoro.

Insegnamenti di area socio-antropologica:

sociologia del lavoro e dell'industria.

Insegnamenti di area giuridica:

diritto del lavoro.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 7 marzo 1994

Il rettore: DOZZA

94A3374

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 11 aprile 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, adunanza del 17 febbraio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 146, relativo ai seminari istituiti presso la facoltà di scienze matematifiche, fisiche e naturali, dopo seminario matematico occorre aggiungere la seguente dicitura: «seminario biologico».

Art. 2.

Nell'art. 147, dopo il comma *C* è aggiunto il seguente nuovo comma *D:* «il seminario biologico della facoltà di scienze ha lo scopo di diffondere la cultura biologica, di promuovere studi e ricerche nel campo della biologia pura ed applicata e di impartire ad allievi particolarmente distintisi nello studio e nella ricerca una preparazione supplementare atta alla completa valorizzazione delle loro capacità.

L'attività del suddetto seminario consiste in esercitazioni, ricerche, conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche, viaggi di istruzione, corsi di perfezionamento e di aggiornamento e in quanto altro possa servire allo scopo indicato.

Al seminario biologico appartengono i professori ufficiali di discipline biologiche della facoltà di scienze, i ricercatori e, a richiesta, quanti altri svolgono attività didattica e di ricerca nelle strutture universitarie; gli afferenti annualmente propongono al rettore la nomina di un consiglio di quattro membri e di un direttore scelto fra i professori ordinari appartenenti al seminario.

L'iscrizione al seminario è consigliata per gli studenti del corso per la laurea in scienze biologiche (possono iscriversi anche gli studenti di altri corsi di laurea o facoltà) nonché per i laureati.

Il seminario potrà avere una propria biblioteca ed una raccolta di materiale didattico. Nella fase di avviamento il seminario si avvale delle attrezzature didattiche e delle biblioteche dei dipartimenti e degli istituti biologici della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il consiglio del seminario delibera di anno in anno gli acquisti nuovi.

Esso nomina nel suo seno un bibliotecario al quale è affidata la sorveglianza sul materiale didattico e su prestiti, il bibliotecario resta in carica un anno ed è rieleggibile, il seminario pubblica quando i fondi lo consentono, un bollettino, sotto la direzione di un comitato di redazione. Agli iscritti al seminario può venire rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 11 aprile 1994

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

94A3375

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Autotrasportatori portuali S. Erasmo a r.l.», in Gaeta, in liquidazione

Con decreto ministeriale 29 aprile 1994 il dott Vincenzo Aricò e stato nominato liquidatore della società cooperativa «Autotrasportatori portuali S Erasmo a r.l.», con sede in Gaeta (Latina), posta in liquidazione ex art 2448 del codice civile in data 26 marzo 1977, in sostituzione del sig Nicola Misso, ai sensi dell'art 2545 del codice civile

94A3423

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Monteiasi

La giunta della regione Puglia con atto n 1422 del 31 marzo 1994 esecutivo a norma di legge, ha approvato definitivamente ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n 56 80 in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Monteiasi (Taranto) adottato con deliberazione del consiglio comunale n 74 86, alle condizioni riportate nella precedente deliberazione di giunta regionale n 2249 93 integralmente accettate dallo stesso consiglio comunale con provvedimento n 85 93

94A3426

COMUNE DI ALTOPASCIO

Varianti al piano regolatore generale del comune

Il sindaco comunica che le varianti generali al piano regolatore generale del comune di Altopascio (Lucca), adottate con deliberazione del consiglio comunale n. 262 del 29 dicembre 1987 sono state approvate, con stralci, prescrizioni e modifiche d'ufficio, con deliberazione della giunta regionale n. 2325 del 21 marzo 1994 regolarmente pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 28 del 20 aprile 1994.

94A3427

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

composizione architettonica (II annualità);
urbanistica (I annualità);
tecnica delle costruzioni (I annualità).

Lettere e filosofia:

filosofia morale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3424

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

istituzioni di matematica;
tecnologia dell'architettura (I annualità);
disegno e rilievo;
disegno e rilievo;
urbanistica (II annualità).

Facoltà di lettere e filosofia:

psicologia dell'età evolutiva;
storia della civiltà arabo-islamica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3425

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300